



OGGETTO: Reg (UE) 1308/2013 – D.M. di attuazione n. 387 del 03/02/2016 - Criteri per il riconoscimento, il controllo, la sospensione e la revoca delle organizzazioni di produttori. Revoca della DGR 1165 del 20 luglio 2009.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione del Dirigente della P.F. Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Politiche Agroalimentari;

VISTO l'art. 25 dello Statuto regionale;

con la votazione in forma palese, riportata a pag. 1;

DELIBERA

- di approvare i criteri per il riconoscimento, il controllo, la sospensione e la revoca delle organizzazioni dei produttori, sulla base del D.M. n. 387 del 03/02/2016, riportati nell'allegato A al presente atto di cui è parte integrante.
- di revocare la DGR 1165 del 20 luglio 2009 "D.Lgs. n. 102/05 – D.M. di attuazione 85/traV del 12/2/2007 - Adeguamento dei Criteri per il riconoscimento, il controllo, la vigilanza ed il finanziamento delle organizzazioni dei produttori"

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

~~Deborah Giraldi~~

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Luca Ceriscio



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento:

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 ed, in particolare, gli articoli 148, 149, 152, 153, 154, 156, 159, 161, 170 e 171, che recano la disciplina delle Organizzazioni di produttori e loro associazioni;
- Legge n. 38 del 7 marzo 2003 "Delega al Governo per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, dell'alimentazione e delle foreste".
- Decreto Legislativo 27 maggio 2005 n. 102 "Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e) della legge 7 marzo 2003, n. 38";
- Decreto Ministeriale di attuazione 85/traV del 12/2/2007 del D.lgs 27/5/2005 n. 102;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 9084 del 24 agosto 2014 recante «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro associazioni, di fondi di esercizio e programmi operativi»;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 86483 del 24 novembre 2014 recante «Disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle Organizzazioni di produttori del settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e loro associazioni nonché di adeguamento delle Organizzazioni di produttori già riconosciute»;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali n. 387 del 3 febbraio 2016 recante disposizioni nazionali in materia di riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori, ai sensi dell'articolo 152 e seguenti del regolamento (UE) 1308/2013;
- Linee guida ministeriali per il riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori ai sensi dell'art. 10, comma 2 del DM 3 febbraio 2016 n. 387.
- DGR 1165 del 20 luglio 2009 "D.Lgs. n. 102/05 – D.M. di attuazione 85/traV del 12/2/2007 - Adeguamento dei Criteri per il riconoscimento, il controllo, la vigilanza ed il finanziamento delle organizzazioni dei produttori"

Motivazione:

La regione Marche con la DGR 1165 del 20 luglio 2009 ha determinato i criteri per il riconoscimento, il controllo, la vigilanza ed il finanziamento delle organizzazioni dei produttori coerentemente con il D.M. 85/traV del 12/2/2007 di attuazione del D.Lgs. n. 102/05.

Il decreto del Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali n. 387 del 3 febbraio 2016 ha adeguato e modificato le disposizioni nazionali in materia di



riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle organizzazioni di produttori, ai sensi dell'articolo 152 e seguenti del regolamento (UE) 1308/2013. Tale atto apporta delle significative modifiche rispetto alla normativa precedente in merito al riconoscimento, controllo, sospensione e revoca delle Organizzazioni di Produttori.

Il decreto è stato più volte modificato ed integrato ed ora è necessario darne applicazione nella nostra regione al fine di dare possibilità alle Organizzazioni dei produttori (OP) regionale di ottenere il riconoscimento ed acquisire la personalità giuridica. Con il riconoscimento le OP potranno accedere ai benefici della misura 9.1 prevista nel nostro PSR 2014/2020.

Preso atto delle modifiche intervenute nella normativa nazionale si è nella necessità di rendere conseguentemente coerenti e compatibili con quelle nazionali la regolamentazione regionale, anche in considerazione dell'esigenza di riconoscere Organizzazioni di Produttori che operino nel territorio di più Regioni.

In particolare la regolamentazione, riportata nell'allegato A parte integrante del presente atto, definisce le Condizioni specifiche per il riconoscimento, con il Numero minimo soci produttori ed il Volume minimo di produzione commercializzata, nonché i Controlli previsti per la permanenza dei requisiti di riconoscimento delle O.P. La deliberazione indica inoltre gli elementi da inserire nello statuto, nel rispetto delle norme vigenti nazionali, del Reg. (UE) 1308/2013 e del D.M. 387/2016, e le modalità di tenuta del registro di carico e scarico.

Le O.P. che sono state riconosciute in base alla precedente norma ed il cui riconoscimento è stato successivamente adeguato al Regolamento 1308/2013, se soddisfano le condizioni della regolamentazione regionale e delle norme nazionali, di cui al Decreto Mipaaf n. 387/2016, mantengono il riconoscimento quali O.P. ai sensi dell'Art. 152 del Regolamento e dello stesso Decreto 387/2016 e possono essere iscritte all'elenco Nazionale delle O.P..

Pertanto con il presente atto si propone l'adeguamento dei criteri applicativi per il riconoscimento, il controllo, sospensione e revoca delle organizzazioni dei produttori così come esplicitati nell'Allegato A, parte integrante della presente deliberazione, oltre che la revoca della DGR 1165 del 20 luglio 2009.

Si dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DCR 64/201.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr. Andrea Bordoni



PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. INNOVAZIONE, AGRICOLTURA A BASSO
IMPATTO E SDA DI PESARO

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

Si attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della regione

Dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DCR 64/201

IL DIRIGENTE DELLA P.F.

Dr. Andrea Bordoni

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE AGROALIMENTARI

Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DCR 64/201.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Dr. Lorenzo Bisogni

La presente delibera si compone di n. 30 pagine di cui n. 25 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Dr.ssa Deborah Giraldi



ALLEGATO A

DISCIPLINA DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI NUOVE DISPOSIZIONI APPLICATIVE

INDICE

Capitolo 1	Riconoscimento delle Organizzazioni dei Produttori	
	1a	Finalità e Obiettivi delle O.P.
	1b	Settori e prodotti
	1c	Forma societaria
	1d	Condizioni specifiche per il riconoscimento
	1e	OP con soci in più regioni
Capitolo 2	Requisiti per il Riconoscimento	
	2a	Numero minimo soci produttori
	2b	Volume minimo di produzione commercializzata
Capitolo 3	Soci Produttori	
	3a	Vincoli del produttore
	3b	Deroghe
Capitolo 4	Modalità di Commercializzazione delle O.P.	
	4a	Statuto e Regolamenti Interni dell'O.P.
	4b	Registro di carico e scarico
Capitolo 5	Elenco regionale delle O.P.	
Capitolo 6	Elenco Nazionale delle O.P.	
Capitolo 7	Domanda di Riconoscimento, Istruttoria e iscrizione all'elenco regionale	
	7a	Adeguamento delle O.P. già riconosciute
	7b	Obbligo aggiornamenti
Capitolo 8	Controlli sulla permanenza dei requisiti di riconoscimento delle O.P.	
Capitolo 9	Sanzioni e revoca del riconoscimento	
Capitolo 10	Disposizioni finali	

fs



TABELLE	
Tabella 1	Requisiti minimi soci e VPC
Tabella 2	Elementi da inserire nello statuto
Tabella 3	Riepilogo del Registro di carico e scarico del prodotto regionale



1 - Riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori

Ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 387 del 3 febbraio 2016, la Regione può riconoscere le Organizzazioni di Produttori (in seguito per brevità indicate come O.P.) che ne facciano richiesta, purché in possesso dei requisiti di seguito specificati.

1a - Finalità e obiettivi delle O.P.

Le O.P. perseguono una finalità specifica, che può includere almeno uno dei seguenti obiettivi:

1. assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;
2. concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta;
3. ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione;
4. svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull'andamento del mercato;
5. promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale;
6. promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualità nazionale;
7. provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità;
8. contribuire ad un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici;
9. sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione;
10. gestire i fondi di mutualizzazione di cui ai programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli stabiliti all'articolo 31, paragrafo 2, lettera e) del presente regolamento e all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
11. fornire l'assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi.¹

Per la realizzazione di programmi finalizzati all'attuazione degli scopi di cui sopra, le organizzazioni di produttori possono costituire fondi di esercizio alimentati da contributi degli aderenti, calcolati in base ai quantitativi o al valore dei prodotti effettivamente commercializzati, con possibili integrazioni di finanziamenti pubblici, in conformità a

¹ Reg UE 1308/2013 articolo 152 comma 1 lettera c)



quanto disposto in materia di aiuti di Stato, nell'ambito delle risorse allo scopo finalizzate a legislazione vigente.

1b - Settore e prodotti

La Regione Marche riconosce le Organizzazioni di Produttori (O.P.) che operano nei settori indicati nella tabella 1 allegata alle presenti disposizioni applicative. Il riconoscimento delle Organizzazioni di Produttori può essere concesso anche per prodotto, per gruppi di prodotto, nonché per prodotti appartenenti ai regimi di qualità ottenuti nell'ambito dei seguenti Regolamenti e disposizioni:

- Produzioni di qualità di cui al Reg. (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, compresi i prodotti di montagna;
- Produzioni di qualità di cui al Reg. (CE) n. 834/2007 del Consiglio, relativo al metodo di produzione biologico;
- Produzioni di qualità di cui al Reg. (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per le bevande spiritose;
- Produzioni di qualità di cui al Reg. (CEE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per le indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati;
- Produzioni di qualità di cui alla parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del reg. (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo;
- Produzioni di qualità di cui al Regime di qualità regionale, conforme alle condizioni previste all'articolo 16, par.1, lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/2013 di cui alla Legge regionale 10 dicembre 2003, n. 23 – marchio regionale QM approvato con Comunicazione della Commissione SG(2005) D/52789;

Sono, inoltre, considerate produzioni di qualità ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del Regolamento (CE) 1974/06 della Commissione, le produzioni con marchio collettivo di qualità.

Nel caso di riconoscimento per le produzioni biologiche (Prodotti biologici - multi-prodotto) è necessario che l'O.P. specifichi i settori/prodotti per i quali intende operare e fornisca gli elenchi dei soci con l'indicazione del prodotto/i per cui aderiscono, per consentire la verifica di possibili doppie adesioni con altre O.P. (sia biologiche sia di prodotti convenzionali). Il riconoscimento è unico per il "settore prodotti biologici certificati"; da tale settore sono esclusi i prodotti ortofrutticoli, regolamentati da specifica normativa. Si precisa inoltre che i prodotti oggetto di riconoscimento saranno solo quelli certificati alla vendita.

1c - Forma Societaria

Ai fini del riconoscimento le O.P. devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:

- a) società di capitali aventi per oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative agricole e loro consorzi;
- b) società cooperative agricole e loro consorzi;



c) società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme associate.

1d - Condizioni specifiche per il riconoscimento

1. Ai fini del riconoscimento le società di cui al comma 1 devono:

- a) essere costituite su iniziativa dei produttori del settore di riferimento che dimostrano di avere il fascicolo aziendale di cui all'art. 9 ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, e all'art. 13 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99;
- b) **associare il numero minimo di produttori indicato nella Tabella 1**; a tal fine si considerano anche i produttori aderenti alle forme associate socie della persona giuridica richiedente;
- c) **rappresentare un valore minimo di produzione commercializzata, ceduta o conferita dai soci, non inferiore al valore minimo di produzione commercializzata di cui alla Tabella 1**;
- d) in deroga ai requisiti di cui alle lettere b) e c),
 - 1) qualora il riconoscimento sia richiesto da una OP che negozia esclusivamente latte crudo dei propri aderenti, in conformità all'art. 149, paragrafo 1 e 2 del Regolamento (UE) 1308/2013, deve rappresentare una quantità minima di produzione pari a:
 - a. 4.500,00 (quattromilacinquecento) tonnellate per il latte di vacca;
 - b. 1.500,00 (millecinquecento) tonnellate per il latte di bufala;
 - c. 900,00 (novecento) tonnellate per il latte oviceprino.

In tal caso le OP dimostrano, quale requisito specifico, di avere un mandato a vendere espressamente rilasciato da ciascuno dei propri aderenti, con l'esplicita indicazione del quantitativo di latte oggetto del mandato a vendere; tale quantità non può essere inferiore al 50% della quantità media di latte prodotta dal singolo produttore negli ultimi due anni;

- e) avere nell'oggetto sociale la concentrazione dell'offerta e l'immissione sul mercato della produzione degli aderenti, assicurando la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
- f) garantire che il valore della produzione commercializzata proveniente dalla cessione o dal conferimento dei soci sia superiore al 50% della produzione commercializzata complessivamente dall'OP per il settore o prodotto o gruppo di prodotti oggetto di riconoscimento;
- g) perseguire inoltre uno o più obiettivi tra quelli elencati all'art. 152, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) 1308/2013; le OP del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, devono perseguire uno o più degli obiettivi elencati all'art. 152, paragrafo 3, lettera b) dello stesso regolamento;
- h) offrire sufficienti garanzie circa il corretto svolgimento della propria attività, sia in termini di durata che di efficienza, di fornitura di assistenza ai propri aderenti mediante risorse umane, materiali e tecniche nonché di concentrazione



dell'offerta e, per le OP del settore delle carni bovine e del settore cerealicolo/seminativo, in conformità anche a quanto previsto dagli articoli 170 e 171 del Regolamento (UE) 1308/2013;

- i) inserire nel proprio statuto i seguenti obblighi per i propri soci:
 - 1) cedere o conferire alla OP una quota superiore al 50% della propria produzione espressa in quantità o in volume; per le OP del settore delle carni bovine e del settore cerealicolo/seminativo che intendono gestire le trattative contrattuali ai sensi degli articoli 170 e 171 del Regolamento (UE) 1308/2013, l'obbligo per i soci deve esprimersi come impegno a sottoscrivere un «mandato a vendere» per una quota non inferiore al 50% della propria produzione calcolata sulla media della produzione dell'anno precedente;
 - 2) rispettare le regole adottate dalla OP in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale; a tal fine devono essere previste apposite procedure per la determinazione, l'adozione e la modifica delle predette regole;
 - 3) aderire ad una sola OP, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto; tuttavia, in casi debitamente giustificati, i produttori associati che possiedono più unità di produzione situate in aree geografiche distinte oppure che possiedono unità di produzione ad indirizzo convenzionale e/o biologico possono aderire a più OP per il medesimo prodotto;
 - 4) fornire le informazioni richieste dall'OP a fini statistici o a fini di programmazione della produzione e, al riguardo, consentire l'accesso al proprio fascicolo aziendale per l'acquisizione dei dati inerenti la produzione;
- j) inserire, inoltre, nel proprio statuto, opportune regole che prevedono:
 - 1) il controllo democratico da parte dei produttori della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;
 - 2) la trasparenza e le relative modalità di adesione e di recesso all'organizzazione. La durata minima dell'adesione di un produttore alla OP non può essere inferiore a 1 anno e la richiesta di recesso deve essere inoltrata per iscritto alla OP con un termine di preavviso in ogni caso non superiore ai sei mesi e non inferiore ai trenta giorni precedenti la chiusura dell'esercizio. Il recesso acquista efficacia o alla fine dell'esercizio sociale in corso o alla conclusione dell'eventuale programma di impegni. L'OP, nel formalizzare il recesso, se richiesto, rilascia al socio la documentazione necessaria a consentire l'eventuale sua adesione come socio ad altra OP;
 - 3) la non determinazione delle decisioni dell'OP da parte dei soci non produttori; a tal fine questi ultimi non possono:
 - a. rappresentare, complessivamente, più del 10% dei diritti di voto dell'O.P e non possono assumere cariche sociali;
 - b. svolgere attività concorrenziali con quelle dell'OP;
 - c. beneficiare di eventuali contributi conseguenti all'appartenenza all'OP;
 - 4) le modalità di imposizione ai soci di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione;



- 5) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare relative al mancato pagamento dei contributi finanziari o al mancato rispetto delle regole fissate dall'organizzazione;
 - 6) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.
2. I soggetti di cui al cap. 1c che svolgono attività su più settori o prodotti o gruppi di prodotto possono costituire, inserendo specifiche previsioni nello Statuto e negli eventuali regolamenti, una o più «sezioni OP» per ciascun settore o prodotto o gruppi di prodotto di interesse. Nel caso il riconoscimento venga chiesto per una parte della persona giuridica chiaramente definita nello statuto con la dicitura «Sezione OP», i requisiti e i parametri richiamati precedentemente riguardano esclusivamente tale sezione e i soci che vi aderiscono espressamente. A tal fine il bilancio deve essere redatto dando evidenza della gestione separata della «Sezione OP».
 3. Le OP del settore lattiero-caseario che intendono negoziare, in conformità all'art. 149, paragrafo 1 e 2 del Regolamento (UE) 1308/2013 a nome dei produttori aderenti, per la totalità o parte della loro produzione comune, contratti per la consegna di latte crudo da parte di un agricoltore ad un trasformatore di latte crudo o ad un collettore nel senso di cui all'art. 148, paragrafo 1, terzo comma del Regolamento (UE) 1308/2013, chiedono il riconoscimento ai sensi dell'art. 152, paragrafo 3 dello stesso Regolamento. In tal caso le previsioni e clausole di cui ai punti 1) e 4), lettera i), comma 1 del presente documento non si applicano alle OP del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
 4. Le OP riconosciute ai sensi del comma 4 conducono le trattative contrattuali ai sensi e nei termini di cui al paragrafo 2 dell'art. 149 del regolamento (UE) 1308/2013 e provvedono annualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno, ad informare la Regione sul volume di latte crudo oggetto di tali trattative. La mancata comunicazione di queste informazioni, nonché di quelle previste agli articoli 5 e 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 15164 del 12 ottobre 2012 è causa di revoca, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 387 del 03.02.2016.
 5. Le OP del settore delle carni bovine e del settore cerealicolo/seminativo che intendono negoziare, ai sensi degli articoli 170 e 171 del Regolamento (UE) 1308/2013, per la totalità o parte della produzione aggregata dei soci, contratti per la distribuzione di bovini vivi destinati alla macellazione e contratti per la distribuzione di uno o più di uno dei prodotti di cui all'art. 171, paragrafo 1, chiedono il riconoscimento ai sensi dell'art. 152, paragrafo 1 dello stesso Regolamento. In tal caso l'OP, oltre a perseguire gli obiettivi di concentrazione dell'offerta, di immissione sul mercato della produzione dei propri aderenti e di ottimizzazione dei costi di produzione, deve svolgere almeno una delle attività elencate al paragrafo 1, terzo capoverso, lettera a) degli articoli 170 e 171 e deve assicurare che dette attività generino significativi guadagni di efficienza nei termini indicati alla lettera b) dello stesso capoverso.
 6. Le OP di cui al precedente comma che conducono trattative contrattuali ai sensi e nei termini di cui al paragrafo 2 dell'art. 170 del Regolamento (UE) 1308/2013 per le



OP del settore carni bovine e del paragrafo 2 dell'art. 171 dello stesso Regolamento per le OP del settore cerealicolo/seminativo notificano alla Regione i quantitativi oggetto di ogni singolo accordo per ciascun prodotto e provvedono, entro il 31 gennaio di ogni anno, a comunicare alle stesse amministrazioni i quantitativi totali negoziati nell'anno precedente. La regione trasmette tempestivamente le informazioni ricevute all'Ufficio competente designato dal Ministero per le notifiche di cui agli articoli 170 e 171, punto 2, lettera g) del regolamento UE n. 1308/2013.

Il predetto Ufficio comunica le predette informazioni all'Autorità Nazionale della concorrenza e del mercato (AGCM), che provvede alla relativa gestione delle attività conseguenti all'applicazione dei paragrafi 5 e 6 dell'art. 170 e dei paragrafi 5 e 6 dell'art. 171 del Regolamento (UE) 1308/2013.

RICONOSCIMENTO DI O.P. NON AI SENSI DEL REG. (UE) 1308/13

Su indicazione della Commissione UE, non può essere riconosciuta un'organizzazione di produttori per i settori che non figurano nell'Elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1308/13, a norma del Regolamento (UE) n.1308/13 e, quindi, non può beneficiare "di nessuna delle disposizioni del regolamento OCM che riguardano le organizzazioni di produttori riconosciute".

La Commissione, tuttavia, indica la possibilità che lo Stato membro riconosca una organizzazione di produttori sulla base di una specifica norma nazionale; con tale riconoscimento l'O.P. **ha la facoltà di accedere alle forme di sostegno attivate nei Programmi di sviluppo rurale.**

Pertanto, le Regioni hanno la facoltà di riconoscere O.P. anche per tutti i settori o prodotti che non figurano nell'Elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1308/13; nelle more di adozione di uno specifico atto normativo, adottando la seguente procedura:

1. richiamare la norma nazionale di riferimento (D.Lgs. 228/01 e smi) o norme sopravvenienti;
2. applicare i criteri e i requisiti di riconoscimento indicati nel DM 387/2016;
3. comunicare il predetto riconoscimento al Ministero che provvede alla predisposizione di una specifica Sezione nell'Elenco nazionale delle O.P.; per tali O.P. non si procede alla comunicazione da inviare alla Commissione UE ai sensi dell'art. 154, paragrafo 4, lettera d), del Regolamento (UE) n. 1308/13.

Analogo trattamento è rivolto alle O.P. del settore delle piante officinali previste nell'Allegato 1 del Decreto e che non sono comprese nel DM n.9084/2014 relativo al settore ortofrutticolo individuate con il codice NC ex1211 90 86 (basilico, melissa, menta, origano – maggiorana selvatica (*Origanum vulgare* spp), rosmarino, salvia, freschi o refrigerati).

1e – OP con soci in più regioni

In caso di O.P. con soci in più regioni, la Regione competente ai fini del riconoscimento (di seguito denominata Regione di riferimento) è quella nel cui



territorio l'O.P. realizza il maggior valore di produzione commercializzata o il maggior volume di produzione commercializzata qualora il riconoscimento avvenga in base al volume della produzione commercializzata. La Regione di riferimento coordina le verifiche svolte da ciascuna Regione interessata, per la parte di competenza.

Ai fini del riconoscimento delle O.P. con soci in più regioni, si considerano tutti i soci produttori aderenti con aziende ubicate nelle regioni in cui l'O.P. intende svolgere la propria attività e il VPC complessivo realizzato dalla stessa commercializzando il prodotto consegnato dai soci (conferenti) produttori.

Ai fini del riconoscimento si considerano i requisiti e i parametri minimi validi nella Regione di riferimento.

2 - Requisiti per il riconoscimento

Ai fini del riconoscimento l'O.P. deve associare un numero minimo di produttori e rappresentare un valore o un volume minimo di produzione commercializzata, ceduta o conferita dai soci, non inferiore a quelli indicati nella tabella 1.

2a - Numero minimo soci Produttori

Il numero minimo di produttori, considerando anche i produttori aderenti alle forme associate socie dell'O.P., viene riportato per ciascun settore nella tabella 1.

Per il settore apistico, in particolare per la definizione di imprenditore apistico si fa riferimento alla Legge 313 del 31/12/2004 art. 3 comma 2.

2b – Valore minimo di produzione commercializzata

La produzione commercializzata è costituita dal valore del prodotto commercializzato, al netto dell'IVA e al netto degli acquisti da terzi effettuati dalla O.P. e dai soci conferenti, ricavato dal bilancio e/o dagli altri documenti contabili, limitatamente al prodotto o ai prodotti del settore oggetto di riconoscimento.

Il valore minimo di produzione commercializzata ai fini del riconoscimento sono indicati nella Tabella 1 allegata alle presenti disposizioni, anche tenendo presente quanto previsto dal Decreto Mipaaf n. 387/2016.

Il valore della produzione commercializzata dalle O.P. è così determinato:

1. in sede di riconoscimento, è ricavato dal bilancio e dagli altri documenti contabili della persona giuridica richiedente, o dalla documentazione dei soci in caso di persona giuridica di nuova costituzione, inerente l'ultimo esercizio sociale antecedente l'anno in cui è effettuata la presentazione dell'istanza di riconoscimento;
2. in sede di controllo e verifica, è ricavato dal bilancio e dagli altri documenti contabili della O.P. riconosciuta inerente l'esercizio sociale antecedente l'anno in cui è effettuato il controllo.

Ai fini del calcolo della produzione commercializzata dalla O.P., per il riconoscimento e il mantenimento dello stesso, è escluso:

- Il prodotto reimpiegato nelle attività dell'azienda del socio;



- Il prodotto destinato al consumo proprio del socio;
- Il prodotto acquistato da terzi sia da parte della O.P. medesima che dai soci che la compongono;
- Il prodotto che l'O.P. rivende ai propri soci a meno che esso abbia subito un processo di trattamento, trasformazione o confezionamento ad opera dell'O.P..

3 - Soci produttori

Ai fini del raggiungimento dei requisiti minimi si considerano sia i soci produttori che aderiscono direttamente all'O.P. (soci diretti) sia i soci produttori che aderiscono alle forme associate socie dell'O.P. (soci indiretti).

Ciascuna persona giuridica socia dell'O.P. deve garantire attraverso opportune norme statutarie e/o regolamentari, che i propri soci (soci indiretti dell'O.P.) siano sottoposti agli stessi vincoli dei soci diretti.

Ogni socio può aderire ad una sola O.P. per il medesimo settore e/o prodotto, pertanto i soci che aderiscono ad O.P. riconosciute per interi settori o più prodotti, possono aderire per singoli prodotti: in tal caso il socio deve fare richiesta scritta all'O.P. precisando i prodotti di adesione e impegno. Tali informazioni devono essere registrate, a cura dell'O.P., nell'elenco annuale dei produttori.

In assenza di specifica comunicazione il socio è vincolato per tutto il settore di riconoscimento.

Non possono aderire ad una O.P. produttori già soci in strutture nel cui statuto sia previsto l'obbligo di conferimento, per lo stesso prodotto, anche se tali strutture non aderiscono a nessuna O.P.

L'OP iscrive nel proprio libro soci solo i soci diretti sia singoli che associati.

Nell'ipotesi in cui facciano parte dell'OP una o più persone giuridiche o società, nel Libro soci deve essere iscritta l'impresa nella sua ragione sociale e non i singoli soci della stessa.

L'eventuale socio che rivesta natura di personalità giuridica (cooperativa o comunque di organizzazione collettiva), deve fornire annualmente all'OP un elenco aggiornato dei propri soci produttori che dovrà costituire un allegato del libro soci delle O.P.

3a - Vincoli del produttore

I soci produttori devono cedere o conferire alla O.P. una quota superiore al 50% della propria produzione espressa in quantità o in volume.

Per le O.P. del settore delle carni bovine e del settore cerealicolo/seminativo che intendono gestire le trattative contrattuali ai sensi degli Art. 170-171 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, i soci produttori devono sottoscrivere un "mandato a vendere" per una quota non inferiore al 50% della propria produzione calcolata sulla media della produzione dell'anno precedente.

Ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di cui sopra, viene escluso dal calcolo del 50% il prodotto reimpiegato nelle attività dell'azienda del socio e il prodotto destinato al consumo proprio del socio.



La verifica della quota del 50% di produzione ceduta o conferita dal socio produttore alla OP avviene attraverso il controllo delle fatture e/o bolle di conferimento del socio all'OP, in particolare raffrontando i quantitativi con le produzioni stimate in base ai dati disponibili sul fascicolo aziendale SIAN (es. superfici, consistenze animali, ecc.) e/o in altre banche dati ufficiali.

3b - Deroghe

Il socio può:

1. commercializzare e fatturare direttamente fino al 50 % della sua produzione anche al di fuori delle condizioni di vendita e dei contratti stipulati dalla stessa O.P.;
2. commercializzare e fatturare direttamente prodotti che rappresentano volumi marginali per l'O.P. rispetto al volume commercializzabile della stessa. Per volume marginale si considera anche una tipologia merceologica non commercializzata dall'O.P..

L'O.P. deve regolamentare la concessione delle deroghe tramite apposita autorizzazione scritta e deve darne immediata comunicazione alla Regione Marche.

Il Socio deve comunicare all'OP la quantità di prodotto venduta al di fuori delle condizioni di vendita e dei contratti stipulati dalla O.P., la quale dovrà comparire nella parte scarico del registro di carico e scarico dell'OP con la specifica che si tratta di deroga all'immissione di prodotti sul mercato.

L'immissione sul mercato in deroga non può essere rivolta agli stessi interlocutori dell'O.P., salvo specifica autorizzazione della stessa.

I prodotti commercializzati in deroga non concorrono alla determinazione dei requisiti minimi della O.P.

4 - Modalità di commercializzazione dell'O.P.

La commercializzazione diretta da parte dell'O.P. dei prodotti conferiti dai soci può avvenire con le seguenti modalità:

- (a) direttamente dalle O.P. a terzi (clienti);
- (b) tramite società controllata ai sensi dell'art. 2359 c.c.;
- (c) tramite società commerciali partecipate o di cui l'O.P. è socia;
- (d) tramite forme associate di O.P. come previste dal D.Lgs. 102/05.

La vendita con le modalità di cui ai punti (b), (c), e (d) deve essere supportata da:

- contratti /accordi bilaterali/delibere degli organi decisionali che permettano di individuare le quantità e le condizioni di trasferimento dei prodotti;
- regolari fatture che specifichino quantità e valore del prodotto oggetto di trasferimento.

Il prodotto venduto dall'O.P. ai propri soci è considerato ai fini del volume minimo di produzione commercializzata solo se il prodotto ha subito un processo di lavorazione,



trasformazione, confezionamento ad opera dell'O.P. (es. da semente grezza a semente certificata e confezionata).

4a - Statuto e regolamenti interni dell'O.P.

Lo statuto dell'O.P. deve tenere conto delle linee guida di cui alla tabella 2 delle presenti disposizioni.

Negli statuti delle O.P. devono essere espressamente previsti:

a) l'obbligo per i soci di:

- 1) cedere o conferire alla OP una quota superiore al 50% della propria produzione espressa in quantità o in volume; per le OP del settore delle carni bovine e del settore cerealicolo/seminativo che intendono gestire le trattative contrattuali ai sensi degli articoli 170 e 171 del Regolamento, l'obbligo per i soci deve esprimersi come impegno a sottoscrivere un "mandato a vendere" per una quota non inferiore al 50% della propria produzione calcolata sulla media della produzione dell'anno precedente;
- 2) rispettare le regole adottate dalla O.P. in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale; a tal fine devono essere previste apposite procedure per la determinazione, l'adozione e la modifica delle predette regole;
- 3) aderire ad una sola O.P. per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto; tuttavia, in casi debitamente giustificati, i produttori associati che possiedono più unità di produzione situate in aree geografiche distinte oppure che possiedono unità di produzione ad indirizzo convenzionale e/o biologico possono aderire a più OP per il medesimo prodotto;
- 4) fornire le informazioni richieste dall'OP a fini statistici o a fini di programmazione della produzione e, al riguardo, consentire l'accesso al proprio fascicolo aziendale per l'acquisizione dei dati inerenti la produzione;

b) opportune regole che prevedono:

- 1) il controllo democratico da parte dei produttori della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese, ed in particolare:
 1. a tal fine, entro il 1° gennaio 2017, gli statuti o eventuali regolamenti interni previsti dagli stessi e adottati devono prevedere che un produttore non può detenere più del 35% dei diritti di voto e più del 49% delle quote societarie;
 2. in deroga al punto 1, la percentuale massima dei diritti di voto è diversamente definita per i seguenti casi:
 - i. nel caso di OP costituite da solo due soci produttori costituiti in forma di cooperativa, la percentuale massima dei diritti voto non potrà superare il 50 %;
 - ii. nel caso di OP costituite da due soci di cui uno solo è costituito in forma di cooperativa, il limite del 35% non si applica alla cooperativa;
 3. in deroga al punto 1, la percentuale massima delle quote societarie è diversamente definita per i seguenti casi:



- i. nel caso di OP costituite in forma di cooperativa, la percentuale massima di quote societarie che un socio produttore può detenere non potrà superare il 74%;
 - ii. qualora un produttore sia detentore di quote in società aderenti alla medesima OP, il controllo sui voti da questo espressi direttamente e indirettamente tramite le società alle quali aderisce, non può superare la percentuale del 35% del totale di voto mentre le quote societarie detenute direttamente e indirettamente tramite le società alle quali aderisce, non possono superare la percentuale del 49% del totale.
- c) la trasparenza delle modalità di adesione e di recesso all'organizzazione. La durata minima dell'adesione di un produttore alla OP non può essere inferiore ad 1 anno e la richiesta di recesso deve essere inoltrata per iscritto alla OP con un termine di preavviso in ogni caso non superiore ai sei mesi e non inferiore ai trenta giorni precedenti la chiusura dell'esercizio. Il recesso acquista efficacia o alla fine dell'esercizio sociale in corso o alla conclusione dell'eventuale programma di impegni. L'OP, nel formalizzare il recesso, se richiesto, rilascia al socio la documentazione necessaria a consentire l'eventuale sua adesione come socio ad altra OP;
- d) la non determinazione delle decisioni dell'OP da parte dei soci non produttori stabilendo che questi non possano rappresentare, complessivamente, più del 10% dei diritti di voto dell'O.P., non possono assumere cariche sociali, non possano svolgere attività concorrenziali con quelle dell'OP e non possano beneficiare di eventuali contributi conseguenti all'appartenenza all'OP;
- e) le modalità di imposizione ai soci di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione;
- f) le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statuari, in particolare relative al mancato pagamento dei contributi finanziari o al mancato rispetto delle regole fissate dalle organizzazioni;
- g) le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.

4b - Registro di carico e scarico

L'O.P. è tenuta a registrare dettagliatamente il prodotto che ciascun socio conferisce/cede all'O.P., nonché l'uscita dello stesso.

Da tali registrazioni deve essere possibile verificare la quantità di prodotto conferito/venduto all'O.P. da ciascun socio produttore, sia esso socio diretto che socio indiretto; in caso di O.P. con soci in più regioni le registrazioni dovranno essere suddivise per ciascuna regione di attività e per ogni sezione o prodotto.

Le O.P. devono predisporre, inoltre, un estratto riepilogativo del registro di carico e scarico secondo, da redigere secondo i modelli 1 e 2 riportati di seguito. Le OP con soci in più regioni, oltre al riepilogo complessivo, devono produrne anche uno per ciascuna regione di operatività. Le OP riconosciute per più settori devono produrne uno per ciascun settore.



Nel caso in cui l'O.P. già utilizzi normalmente documenti o registri similari, è consentito l'utilizzo degli stessi in sostituzione del registro di carico e scarico, a condizione che siano evidenziati gli stessi elementi sopra riportati.

5 Elenco Regionale delle O.P.

L'Elenco regionale riporta, per ciascuna O.P. iscritta, l'indicazione della ragione sociale, della sede legale e di quella operativa, del settore/prodotto per cui è iscritta e delle altre regioni in cui l'O.P. eventualmente opera.

A margine, inoltre, vengono elencate le O.P., riconosciute da altre Regioni, con operatività e soci ubicati nel territorio della Regione Marche.

L'Elenco viene gestito su supporto informatico.

Le O.P. sono identificate con un numero progressivo di iscrizione. Nel caso l'O.P. richieda l'iscrizione, contemporanea o successiva, per più settori, ognuno di essi sarà identificato con un diverso numero d'iscrizione.

Il Dirigente competente provvede con apposito decreto:

- all'iscrizione delle O.P. in possesso dei requisiti previsti;
- all'estensione dell'iscrizione ad altri prodotti o Regioni;
- all'aggiornamento dei dati riferiti alle O.P. iscritte;
- alla eventuale sospensione e/o cancellazione delle O.P. dall'Elenco.

6 Elenco Nazionale delle O.P.

Le O.P. riconosciute sono inserite in un elenco nazionale delle Organizzazioni di Produttori tenuto dal Ministero, il quale attribuisce ad ognuna un codice univoco di riconoscimento e pubblica l'elenco sul proprio sito internet istituzionale (www.politicheagricole.it), con aggiornamento dei dati almeno trimestrale.

L'iscrizione nell'elenco nazionale delle O.P. di cui all'Art. 6 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 387 del 03.02.2016, estende la validità del riconoscimento delle O.P. a livello nazionale, anche ai fini dell'accesso ad eventuali contributi nazionali e/o regionali a beneficio sia dell'O.P. stessa che dei soci produttori che vi aderiscono.

La Regione trasmette le informazioni relative alle O.P. riconosciute al Mipaaf secondo le indicazioni dello stesso Ministero.

7 Domanda di Riconoscimento, Istruttoria ed iscrizione nell'Elenco regionale

L'istanza di riconoscimento e di iscrizione nell'elenco delle O.P. deve essere presentata alla "Regione Marche – Servizio Politiche Agroalimentari – Via Tiziano, 44 – 60125 ANCONA", debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'Organizzazione.

Le modalità ed i tempi per la presentazione della domanda, per l'istruttoria ed il rilascio del riconoscimento vengono definiti con decreto del dirigente della P.F. Innovazione, Agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro.



Nel caso di O.P. con soci in più regioni, la stessa dovrà indicare in quali regioni opera e dichiarare:

- L'elenco dei soci produttori agricoli, diretti ed indiretti, distinto per ogni regione in cui opera;
- volume di produzione commercializzata, conferita dai soci produttori, calcolato secondo la modalità indicata al punto 2b, suddiviso per regione.

Il dirigente della Posizione di Funzione "Innovazione, Agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro", sulla base dell'esito dell'istruttoria, provvede, con proprio atto, all'iscrizione nell'Elenco, precisando nel provvedimento le regioni in cui l'O.P. opera. Contestualmente lo stesso dirigente inoltra la documentazione necessaria al Ministero per l'iscrizione all'elenco nazionale.

Nel caso di richiesta di iscrizione di O.P. che operano in più regioni, la Posizione di Funzione "Innovazione, Agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro" provvede a chiedere alle Regioni interessate di svolgere le verifiche previste dal D.M. 387 del 03.02.2016, secondo le relative Linee Guida.

7a – Adeguamento delle O.P. già riconosciute

Le O.P. che sono state riconosciute in base al diritto nazionale previgente e il cui riconoscimento è stato successivamente adeguato al Regolamento 1308/2013, qualora soddisfino le condizioni di cui al Decreto Mipaaf n. 387/2016 mantengono il riconoscimento quali O.P. ai sensi dell'Art. 152 del Regolamento e dello stesso Decreto 387/2016 e sono iscritte all'elenco Nazionale delle O.P..

Entro e non oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Marche, le O.P. suddette devono trasmettere alla Regione la documentazione finalizzata ad attestare il possesso dei requisiti e delle condizioni indicate nello stesso decreto.

Nel caso in cui l'O.P. non dimostra il possesso dei requisiti e delle condizioni indicate nel Decreto Mipaaf 387/2016 entro la data suddetta, si attivano le procedure di revoca del riconoscimento.

7b - Obbligo aggiornamenti

E' fatto obbligo al legale rappresentante dell'O.P. di trasmettere alla Regione Marche, Servizio Politiche Agroalimentari, copia degli atti con cui l'O.P. provvede a modificare lo statuto, la sede legale, la sede operativa, la forma societaria, l'oggetto dell'attività, il legale rappresentante, l'amministratore delegato, ecc. E' fatto inoltre obbligo di comunicare la variazione della sede legale dell'O.P.

Se le modifiche riguardano aspetti di carattere sostanziale, La Posizione di Funzione "Innovazione, Agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro" provvede, nel corso del controllo annuale relativo al mantenimento dei requisiti, alla verifica delle modifiche stesse.

Il Responsabile della Posizione di Funzione "Innovazione, Agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro" con proprio atto provvede all'eventuale aggiornamento dell'Elenco solo nel caso in cui siano stati modificati gli elementi sostanziali, ovvero: ragione



sociale, CUA, settore/prodotto d'iscrizione, sede legale ed operativa spostata al di fuori dell'ambito regionale.

Per eventuali ulteriori aggiornamenti diversi da quelli di cui sopra si procede alla semplice annotazione sull'Elenco regionale della modifica stessa.

Gli aggiornamenti verranno comunicati dalla Regione Marche al Ministero ed alle altre Regioni eventualmente competenti.

8 Controlli sulla permanenza dei requisiti di riconoscimento delle O.P.

La Regione verifica la permanenza dei requisiti che devono essere posseduti dalle organizzazioni di Produttori riconosciute, comunicandone gli esiti al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

I controlli sulla permanenza dei requisiti delle OP sono realizzati attraverso controlli dell'attività delle O.P., anche mediante visita ispettiva presso le stesse, e attraverso controlli su un campione delle aziende agricole socie.

I controlli sul rispetto degli obblighi da parte dei soci produttori conferenti dell'OP devono essere effettuati secondo quanto disposto dal D.M. n. 387/2016 - con cadenza almeno triennale - su un campione variabile, secondo il numero dei soci dell'OP.

Le modalità ed i tempi dei controlli vengono definite con atto del dirigente della PF "Innovazione, Agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro"

Al fine del controllo sulla permanenza dei requisiti per il riconoscimento, le O.P. iscritte nell'Elenco regionale hanno l'obbligo di trasmettere annualmente alla Regione Marche – Servizio Politiche Agroalimentari, P.F. Innovazione, Agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro – Via Tiziano n. 44, 60125 Ancona - entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio.

Le modalità, i tempi e la documentazione da presentare vengono definiti con atto del dirigente P.F. Innovazione, Agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro.

Nel caso di O.P. riconosciute con soci in più regioni, i controlli sulla permanenza dei requisiti per il riconoscimento sono coordinati dalla Regione di riferimento e svolti da ciascuna Regione interessata, per la parte di competenza.

Ai fini della verifica per le O.P. con soci in più regioni, si considerano tutti i soci produttori aderenti con aziende ubicate nelle regioni in cui l'O.P. svolge la propria attività e il VPC complessivo realizzato dalla stessa commercializzando il prodotto consegnato dai soci (conferenti) produttori.

In relazione alle condizioni per il riconoscimento di cui al cap. 1d, comma 1, lettera c), nel caso in cui, per tre anni consecutivi, il parametro minimo non risulti soddisfatto nella Regione che ha operato il riconoscimento, l'O.P. deve trasferire la propria sede legale nella regione in cui è realizzato il maggior volume o produzione commercializzata.



9 Sanzioni e revoca del riconoscimento

1. La Regione procede alla revoca del riconoscimento nei seguenti casi:
 - perdita di uno o più dei requisiti previsti per il riconoscimento;
 - mancato rispetto delle norme statutarie;
 - mancata trasmissione dei dati e delle informazioni richiesti ai fini del controllo o legati ad adempimenti di natura legislativa.
2. Entro sessanta giorni dall'accertamento di una delle situazioni suddette, la Regione ne dà comunicazione all'O.P., per posta raccomandata o PEC, e stabilisce le eventuali misure correttive e i termini, non superiori a 120 giorni, entro cui queste misure devono essere adottate.
3. Dalla notifica della comunicazione suddetta e fino all'adozione delle misure correttive comunicate sono sospesi i pagamenti di eventuali contributi.
4. Se le misure correttive non sono adottate entro i termini fissati, il riconoscimento dell'organizzazione è sospeso. La regione notifica all'O.P. il provvedimento di sospensione, che non deve superare i 12 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 2 da parte dell'organizzazione.
5. Durante la sospensione del riconoscimento, l'O.P. può continuare le proprie attività, maturando il diritto alla percezione di eventuali contributi. I pagamenti di eventuali contributi derivanti dal riconoscimento sono differiti fino alla revoca della sospensione.
6. La sospensione cessa dal momento in cui sono rimosse le cause di sospensione del riconoscimento in questione.
7. Se i criteri non sono soddisfatti allo scadere del periodo di sospensione stabilito, si procede alla revoca del riconoscimento con effetto dalla data in cui le condizioni del riconoscimento non erano più soddisfatte o, se non è possibile determinare tale data, dalla data in cui l'inosservanza è stata accertata.
8. In caso di revoca del riconoscimento, sono revocati anche eventuali contributi o benefici connessi: gli eventuali contributi ancora da erogare non sono versati e quelli indebitamente erogati sono recuperati.
9. La Regione può, per l'anno considerato, derogare ai requisiti di riconoscimento riguardanti il volume o il valore minimo di produzione commercializzato, purché la O.P. fornisca la prova che su tali requisiti hanno influito cause di forza maggiore accertate dagli organi competenti, quali calamità naturali, condizioni climatiche avverse, fitopatie o infestazioni, epizootie, pur avendo attuato le necessarie misure di prevenzione dei rischi.

10 Disposizioni finali

Con atto del dirigente della P.F. Innovazione, agricoltura a basso impatto e SDA di Pesaro verranno definite le modalità operative, nonché la modulistica, per l'applicazione della presente delibera.



TABELLA 1

Settore	CODICE IT	Numero di produttori	Valore minimo di produzione commercializzata in EURO
CEREALI	IT/CER/000	200	20.000.000,00
SEMENTI	IT/SEM/000	30	2.000.000,00
LUPPOLO	IT/LUP/000	5	500.000,00
LINO E CANAPA	IT/LIN/000	5	500.000,00
VITIVINICOLO	IT/VIT/000	100	10.000.000,00
FLORICOLTURA	IT/FLO/000	5	2.000.000,00
CARNI BOVINE	IT/BOV/000	20	4.000.000,00
LATTE E PRODOTTI LATTIERO CASEARI	IT/LAT/000		
Comparto bovino	IT/LAT/001	10	5.000.000,00
Comparto ovicaprino	IT/LAT/002	5	1.000.000,00
CARNI SUINE	IT/SUL/000	10	5.000.000,00
CARNI OVINE E CAPRINE	IT/OVI/000	10	1.000.000,00



Settore	CODICE IT	Numero di produttori	Valore minimo di produzione commercializzata in EURO
UOVA	IT/UOV/000	5	5.000.000,00
CARNI DI POLLAME	IT/AVI/000	10	30.000.000,00
PRODOTTI DELL'APICOLTURA	IT/API/000	10	500.000,00
ALTRI SETTORI E/O PRODOTTI	IT/ALT/000		
Pataticolo	IT/ALT/100	25	1.000.000,00
Carni cunicole e pellami	IT/LAT/300	10	5.000.000,00
Prodotti biologici (multi-prodotto)	IT/ALT/400	50	3.000.000,00
Piante officinali	IT/ALT/600	5	500.000,00
Colture proteoleaginose	IT/ALT/800	50	2.000.000,00



TABELLA 2

Elementi da inserire nello statuto, nel rispetto delle norme vigenti nazionali, del Reg. (UE) 1308/2013 e del D.M. 387/2016, relativi a:

- Modalità e condizioni adesione soci.
- Modalità ripartizione voti in assemblea e relativi criteri rappresentanza.
- Attribuzioni e poteri degli organi O.P.
- Modalità di controllo rispetto norme statutarie e relative sanzioni.
- Regole contabili e di bilancio.

Scopo – oggetto

- Indicare se sono costituite una o più sezioni O.P. all'interno della società, ovvero se tutta la società è costituita O.P.. Nell'eventualità che lo statuto preveda la costituzione di una sezione O.P. questo deve garantire un'adeguata autonomia decisionale della sezione stessa nonché una esclusiva fruizione dei benefici agli aderenti alla sezione.
- Per ogni O.P. o sezione O.P. si dovranno inoltre:
 - Indicare il settore (o il prodotto) per i quali si costituisce;
 - Indicare le modalità di controllo diretto di tutta la produzione dei soci, relativamente al settore (o al prodotto) per cui si chiede l'iscrizione;
- Indicare finalità e obiettivi dell'Organizzazione quali ad esempio:
 - assicurare che la produzione sia pianificata e adeguata alla domanda, in particolare in termini di qualità e quantità;
 - concentrare l'offerta ed immettere sul mercato la produzione dei propri aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta;
 - ottimizzare i costi di produzione e la redditività dell'investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e di benessere degli animali e stabilizzare i prezzi alla produzione;
 - svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitività economica e sull'andamento del mercato;
 - promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale;
 - promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione, per il miglioramento della qualità dei prodotti e lo sviluppo



di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da un'etichetta di qualità nazionale;

- provvedere alla gestione dei sottoprodotti e dei rifiuti, in particolare per tutelare la qualità delle acque, dei suoli e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversità;
 - contribuire ad un uso sostenibile delle risorse naturali e a mitigare i cambiamenti climatici;
 - sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione;
 - gestire i fondi di mutualizzazione di cui ai programmi operativi nel settore degli ortofrutticoli stabiliti all'articolo 31, paragrafo 2, lettera e) del presente regolamento e all'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
 - fornire l'assistenza tecnica necessaria all'utilizzazione dei mercati a termine e dei sistemi assicurativi.
- Prevedere disposizioni, eventualmente inserendole in uno o più regolamenti interni, atte a:
 - Conseguire una effettiva gestione centralizzata della produzione dei soci diretti ed indiretti, nonché un livello qualitativo dei prodotti particolarmente elevato e costante;
 - Imporre norme che garantiscano all'O.P. la possibilità di controllare la produzione dei soci, sia per gli aspetti qualitativi che quantitativi, sia in fase di produzione che di commercializzazione;

Promuovere la ricerca, la sperimentazione e l'utilizzo, da parte dei produttori associati, di tecniche colturali e di allevamento che, nel rispetto dell'ambiente, garantiscono il mantenimento di elevati livelli qualitativi della produzione.



Soci

- Indicare la tipologia dei soci e la qualifica di produttori agricoli singoli o associati;
- Il singolo socio dovrà essere vincolato a mantenere questa situazione per tutta la durata della sua permanenza come socio;
- Nel caso sia socia dell'O.P. una società, deve essere chiaro che il socio diretto quest'ultima e non i suoi singoli soci che diventano pertanto soci indiretti dell'O.P.. Va imposto l'obbligo, per la medesima, di fornire l'elenco aggiornato dei soci indiretti;
- Ciascuna persona giuridica socia dell'O.P. deve garantire che i propri soci (soci indiretti dell'O.P.) siano sottoposti, attraverso opportune norme statutarie e regolamentari, agli stessi vincoli dei soci diretti.
- I soci produttori devono contribuire alla costituzione di fondi di intervento e di altri fondi appositamente costituiti, necessari per conseguire gli scopi sociali, nella misura stabilita dall'Assemblea su proposta del Consiglio di amministrazione;

Obblighi dei soci (da prevedere espressamente nello Statuto):

- 1) cedere o conferire alla OP una quota superiore al 50% della propria produzione espressa in quantità o in volume; per le OP del settore delle carni bovine e del settore cerealicolo/seminativo che intendono gestire le trattative contrattuali ai sensi degli articoli 170 e 171 del Regolamento (UE) 1308/2013, l'obbligo per i soci deve esprimersi come impegno a sottoscrivere un «mandato a vendere» per una quota non inferiore al 50% della propria produzione calcolata sulla media della produzione dell'anno precedente;
- 2) rispettare le regole adottate dalla OP in materia di conoscenza della produzione, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale; a tal fine devono essere previste apposite procedure per la determinazione, l'adozione e la modifica delle predette regole;
- 3) aderire ad una sola OP, per quanto riguarda la produzione di un determinato prodotto; tuttavia, in casi debitamente giustificati, i produttori associati che possiedono più unità di produzione situate in aree geografiche distinte oppure che possiedono unità di produzione ad indirizzo convenzionale e/o biologico possono aderire a più OP per il medesimo prodotto;
- 4) fornire le informazioni richieste dall'OP a fini statistici o a fini di programmazione della produzione e, al riguardo, consentire l'accesso al



proprio fascicolo aziendale per l'acquisizione dei dati inerenti la produzione.

Inserire nello Statuto regole che prevedono:

1. il controllo democratico da parte dei produttori della loro organizzazione e delle decisioni da essa prese;
2. la trasparenza e le relative modalità di adesione e di recesso all'organizzazione. La durata minima dell'adesione di un produttore alla OP non può essere inferiore a 1 anno e la richiesta di recesso deve essere inoltrata per iscritto alla OP con un termine di preavviso in ogni caso non superiore ai sei mesi e non inferiore ai trenta giorni precedenti la chiusura dell'esercizio. Il recesso acquista efficacia o alla fine dell'esercizio sociale in corso o alla conclusione dell'eventuale programma di impegni. L'OP, nel formalizzare il recesso, se richiesto, rilascia al socio la documentazione necessaria a consentire l'eventuale sua adesione come socio ad altra OP;
3. la non determinazione delle decisioni dell'OP da parte dei soci non produttori; a tal fine questi ultimi non possono:
 - a. rappresentare, complessivamente, più del 10% dei diritti di voto dell'O.P e non possono assumere cariche sociali;
 - b. svolgere attività concorrenziali con quelle dell'OP;
 - c. beneficiare di eventuali contributi conseguenti all'appartenenza all'OP;
4. le modalità di imposizione ai soci di contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazione;
5. le sanzioni in caso di inosservanza degli obblighi statutari, in particolare relative al mancato pagamento dei contributi finanziari o al mancato rispetto delle regole fissate dall'organizzazione;
6. le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'organizzazione.



Trasferimento quote ed azioni

Trasferire le quote e le azioni solo a soggetti che abbiano i requisiti richiesti dalla normativa regionale (produttori agricoli singoli o associati).

Recesso – decadenza – esclusione

In caso di O.P. del settore lattiero caseario, lo statuto dell'O.P. deve prevedere l'obbligo per i soci, sia diretti che indiretti, di essere in regola con la normativa nazionale in materia di prelievo supplementare del latte e dei prodotti lattiero caseari (quote latte); in caso di inosservanza di tale obbligo lo statuto deve prevedere adeguata sanzione, fino all'esclusione del socio dall'O.P.

Disposizioni generali

Gli elementi previsti in questo riquadro possono essere direttamente indicati nello statuto oppure demandati ad un regolamento interno:

- Indicare le sanzioni, il procedimento e l'organo deputato ad applicarle, nel caso di inadempienza dei soci alle norme stabilite dalla Organizzazione;
- In particolare prevedere che il socio, inadempiente agli obblighi stabiliti dallo statuto ovvero a quanto determinato negli atti deliberati dagli Organi della Società, conformemente allo statuto, è passibile di sanzioni, che verranno decise con delibera del Consiglio di amministrazione, tenuto conto della gravità dell'inadempimento, quali ad esempio: 1) Diffida; 2) Sanzione pecuniaria da un minimo di Euro ad un massimo di Euro; 3) Sospensione per un periodo determinato, dal godimento dei benefici derivanti dalla partecipazione alla società, fermo restando il rispetto degli obblighi sociali; 4) Espulsione secondo i criteri indicati nello statuto;
- Prevedere l'approvazione di uno o più regolamenti interni che definiscano le modalità di produzione, di conferimento di immissione sul mercato, nonché le modalità di controllo della produzione dei soci (incluse la disciplina degli aspetti produttivi e commerciali ai fini della concentrazione del prodotto, della regolarizzazione dei prezzi, della promozione di tecniche colturali e d'allevamento rispettose dell'ambiente, con particolare attenzione agli aspetti qualitativi);

Indicare le regole contabili e di bilancio necessarie per il funzionamento dell'O.P. o della sezione O.P., ivi incluse le precisazioni in materia di redazione di bilancio richieste dalle vigenti disposizioni applicative.



TABELLA 3

Riepilogo del Registro di carico e scarico del prodotto regionale per l'anno _____ o per la campagna _____

PARTE SCARICO

<i>PRODOTTI</i>	<i>Fatturazione diretta O.P. riferita al prodotto soci</i>		
	<i>Quantità</i>	<i>Valore unitario</i>	<i>Valore Totale</i>
<i>PRODOTTO 1</i>			
<i>PRODOTTO 2</i>			
<i>PRODOTTO 3</i>			
<i>PRODOTTO n</i>			
<i>TOTALE</i>			

- *E' escluso quindi il prodotto in deroga*
- *la quantità indicata per ciascun prodotto deve corrispondere al "Totale prodotto soci venduto nell'anno di riferimento" di cui al modello riportato nell'Allegato 4 e costituisce il prodotto regionale rappresentato in quantità fisica*
- *il valore indicato per ciascun prodotto costituisce il prodotto regionale rappresentato espresso in valore*